S.A.Pens. *newsletter*

Sindacato Autonomo Pensionati – OR.S.A.

Il paradigma del Governo Meloni

+ SALE L'INFLAZIONE + SI TAGLIANO LE PENSIONI

Mentre l'inflazione del mese balza al 5,4% (superando ampiamente la previsione del 2,9% annuo su cui si basa la proposta di Legge Finanziaria) il Governo Meloni stringe ancor di più la cinghia riducendo – in linea con quanto fatto nel 2024 – le percentuali di rivalutazione delle pensioni rispetto alla già (penalizzante) prima stesura della Legge di Bilancio.

Lo può fare sfruttando le sentenze che nei fatti danno al Governo la possibilità di "interpretare", invece di applicare i criteri previsti dalla Legge 153/69 e dal D.Lgs. 503/92. Questo nonostante la stessa Corte Costituzionale avesse intimato al Governo a non proseguire nei provvedimenti restrittivi.

L'esatto opposto di quanto avviene anche con la prossima Finanziaria. Se ne sono accorti pure i mass media.....



Roma, Ottobre 2026



(l'agevolazione è strutturale).

La previdenza

Arriva invece una stangata sulle pensioni medio-alte. Si torna infatti alla perequazione per fasce del 2023. Saranno adeguate al 100% dell'inflazione solo le pensioni fino a 4 volte il minimo (2.447 euro). Quelle tra 4 e 5 volte verranno interamente rivalutate all'85%. Poi si scende al 53% per quelle tra 5 e 6 volte il minimo, al 47% tra 6 e 8 volte il minimo, al 37% tra 8 e 10 volte il minimo e al 32% sopra. Questa stretta farà risparmiare 1,4 miliardi all'anno (885 al met-

L'intervento

Saranno adeguate al 100% dell'inflazione solo le pensioni fino a 4 volte il minimo

to delle tasse).

Stralcio del testo bollinato della legge di bilancio per l'invio alle Camere contenente le modalità di calcolo della perequazione per il 2027

ART. 55.
(Modifiche alla disciplina in materia di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici

1. Nell'anno 2027 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:
a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;
b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:
1) nella misura dell'85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera *a)*, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a dieci volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
5) nella misura del 32 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS.





a cura della **Comunicazione S.A.Pens. – OR.S.A.**